



FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ARTE E CULTURA CITTÀ DI VELLETRI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LO SVOLGIMENTO DEL "SERVIZIO DI TIPOGRAFIA, EDITORIA E STAMPA"

PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del "servizio di tipografia, editoria e stampa", di cui all'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente capitolato all. A nel quale sono state riportate le tipologie dei lavori da eseguire e le quantità minime ordinabili.

ART. 2 – DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

Il servizio avrà durata di 3 anni a partire dalla data della stipula del contratto.

L'importo stimato dell'appalto, riferito al periodo contrattuale come definito nell'articolo che precede, ammonta ad euro 1.500,00 oltre IVA di legge.

Detto importo è stato stimato sulla base delle attività che la Fondazione intende attuare nel corso del triennio. L'appalto sarà stipulato nella forma del contratto aperto, che non impegna la Fondazione al raggiungimento dell'importo complessivo presunto di cui sopra. Entro il limite di spesa dell'importo presunto spetta pertanto alla stazione appaltante stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo delle prestazioni dovute. Per tale motivo nulla avrà a pretendere l'aggiudicatario oltre al pagamento dei servizi prestati ai prezzi ed alle condizioni pattuite.

Entro il limite suddetto l'aggiudicatario si impegna a fornire i servizi agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto d'appalto.

Ai fini dell'esecuzione del contratto, i prezzi unitari offerti, costituiscono i prezzi contrattuali.

I corrispettivi dovuti, sono quelli indicati nell'offerta economica e saranno determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

Al riguardo, si precisa che i prezzi unitari offerti s'intendono comprensivi di tutte quelle attività di tipo grafico, che siano connesse al ciclo di stampa, come: coloritura, ritocchi, ridimensionamento e d'impaginazione degli elaborati grafici e/o dei dati forniti dalla Fondazione.

I predetti prezzi comprendono altresì la realizzazione di prove colore certificate, delle pellicole necessarie per la stampa offset, di tutto il materiale cartaceo, degli inchiostri, del confezionamento, del facchinaggio, del trasporto e della consegna a destinazione dei prodotti grafici realizzati presso la sede operativa della Fondazione.

Le prestazioni di cui al presente appalto, vengono effettuate nell'esercizio d'impresa e pertanto soggette all'imposta sul valore aggiunto (DPR 633/72) da sommarsi agli importi di cui sopra della misura vigente al momento della resa delle prestazioni.

ART. 3 – TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti nonché quelli legati alla stipulazione del contratto saranno raccolti e trattati al fine del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.lgs 196/2003.

ART. 4 – CAUZIONE DEFINITIVA

Al momento della comunicazione di aggiudicazione definitiva del servizio, l'aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto nonché del

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, una garanzia fidejussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale come previsto dall'art. 103 del D.lgs 50/2016.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere fra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta della Fondazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del C.C.;
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile alla Fondazione garantita;
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 del C.C..

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. La Fondazione, fermo restando quanto previsto al successivo art. 15 avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse.

Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Fondazione.

La mancata costituzione della garanzia di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento da parte della Fondazione, della cauzione provvisoria.

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore stesso, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per la quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta della Fondazione.

In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato la Fondazione ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione di contratto medesimo.

ART. 5 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

La Fondazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo del servizio.

La Fondazione è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere a terzi nell'esecuzione della fornitura.

Sono inoltre a carico dell'affidatario i rischi di perdita e danni ai prodotti oggetto della fornitura, durante il trasporto, e sino alla consegna all'ufficio competente.

ART. 6 – VARIANTI E SCONTI ULTERIORI

La Fondazione, previo accordo con il soggetto aggiudicatario, può prevedere, ove necessario, delle varianti da apportare alle tipologie dei prodotti posti a base di gara. In questo caso il prezzo praticabile viene concordato preventivamente tra le parti, utilizzando come parametri di riferimento i prezzi indicati in sede di offerta

Inoltre l'aggiudicatario si impegna ad effettuare uno sconto, rispetto ai prezzi offerti in sede di gara, qualora gli ordinativi riferiti alla stessa tipologia di prodotto siano superiori alle quantità minime indicate nell'allegato A. Lo sconto non potrà essere inferiore al 2%

ART. 7 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

7.1 Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali

L'impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistica, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa aggiudicataria è obbligata altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.

7.2 Obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute di cui al D.lgs 81/2008 e qualora applicabile comunicare il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

7.3 Personale adibito al servizio

L'impresa aggiudicataria deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

7.4 Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

Nel caso in cui la valutazione del rischio dell'impresa aggiudicataria preveda l'utilizzo del D.P.I. per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, di operatori ne devono essere dotati in conformità al già richiamato D.lgs 81/2008.

7.5 Sicurezza nell'esecuzione dell'appalto

È onere dell'impresa appaltatrice tenere conto, in sede di predisposizione dell'offerta, dei costi relativi alla sicurezza, nonché adottare, nelle proprie sedi aziendali, tutte le misure previste dalla normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si precisa che i costi sopra menzionati sono quelli derivanti dai rischi propri dell'attività d'impresa. Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di "interferenza" da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contratto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore ovvero tra il personale d'impresе diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Trattasi infatti, nella fattispecie, di attività per la quale non è prevista l'esecuzione all'interno della Fondazione, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione della stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici. Ne consegue pertanto l'inesistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

7.6 Obblighi di riservatezza

L'impresa è tenuta ad assicurare la tutela dei dati personali secondo il Codice Privacy.

L'impresa garantisce che il trattamento dei dati personali della Fondazione sia effettuato per i soli fini legati alla gestione del presente contratto, che siano adottate le misure di sicurezza prescritte nel Codice Privacy per i dati personali.

E' fatto divieto all'appaltatore di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e così pure di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la Fondazione.

L'appaltatore è tenuto pertanto ad adottare nell'ambito della sua organizzazione le opportune disposizioni e necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei.

7.7 Obblighi di comunicazione

L'impresa aggiudicatrice ha l'obbligo di comunicare alla Fondazione ogni variazione della propria ragione sociale, o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente la Fondazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della Fondazione di risolvere in tale ipotesi il contratto. Qualora il rispetto dei termini stabiliti per la consegna non sia possibile, per documentate cause di forza maggiore o per cause eccezionali comunque non imputabili all'aggiudicatario, quest'ultimo dovrà sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Direttore Artistico o al Direttore Amministrativo che ha effettuato l'ordinazione mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dar corso all'esecuzione del servizio e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità.

La Fondazione, compiute le valutazioni di conseguenza, comunica all'aggiudicatario le sue insindacabili decisioni, anche in merito all'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 12.

7.8 Obbligo del rispetto del manuale d'identità visiva della Fondazione.

Al fine di mantenere un'immagine coerente e fortemente riconoscibile su ogni elaborato progettato e/o stampato, l'impresa appaltatrice è tenuta a rispettare, in fase di progettazione grafica, le regole proporzionali, le modalità di utilizzo e le cromie identificate e riportate all'interno del manuale d'identità visiva della Fondazione.

ART. 8 PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE PENALI

I servizi di cui al presente capitolato devono essere forniti nei termini indicati nelle “condizioni speciali” del presente capitolato. In caso di ritardo la Fondazione, ove non ricorrano cause di forza maggiore, procede alla contestazione del ritardo mediante comunicazione e-mail con valore legale di ricevuta.

In caso di contestazione dell’inadempimento, l’impresa aggiudicataria dovrà comunicare per iscritto, anche con lo stesso mezzo usato dalla Fondazione, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo 10 (dieci) giorni lavorativi, dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Fondazione nel termine sopra indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano, a giudizio della Fondazione, idonee a giustificare l’inadempimento, potranno essere applicate, alla ditta aggiudicataria a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, le penali sino a un massimo di euro 50,00 al giorno, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

Le penali sono applicate mediante ritenute sui crediti dell’aggiudicatario, oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza mediante escussione della cauzione prevista dal precedente art. 4.

L’applicazione delle penali di cui ai commi precedenti del presente articolo non pregiudica il diritto della Fondazione di acquistare i prodotti non forniti presso qualunque altro fornitore.

Resterà comunque a carico dell’inadempiente, sia la differenza per l’eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni maggiore onere derivante alla Fondazione a causa dell’inadempimento stessa, ai sensi dell’art. 1382 Cod. Civ.

È fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 9 oltre alla richiesta di risarcimento danni.

ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

9.1 – Risoluzione per inadempimento

In caso di inadempimento da parte dell’impresa aggiudicataria, la Fondazione ha la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, secondo le norme del Codice Civile, fatta salva l’azione di risarcimento dei danni e l’eventuale incameramento della cauzione.

In caso di risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento dell’impresa, la Fondazione si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate da quest’ultimo in sede di offerta.

9.2 – Risoluzione di diritto – Clausola risolutiva espressa

La Fondazione intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia dell’impresa aggiudicataria che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- motivi di pubblico interesse;
- frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese e nei requisiti attestati ai sensi del DPR 445/2000 in sede di gara;
- quando l’ammontare delle penali contestate ed applicate all’appaltatore abbia superato il 10% dell’importo complessivo del contratto (IVA esclusa);
- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell’appalto;
- liquidazione, fallimento e procedure concorsuali;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto.

In caso di DURC dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, si applicherà quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 art. 6 comma 8.

Nei suddetti casi la Fondazione sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dell’appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all’inadempimento stesso.

L’impresa rinuncia ad ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno. La Fondazione conserva piene ed intere le sue ragioni d’indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.

ART. 10 – RECESSO DAL CONTRATTO

La Fondazione si riserva, altresì, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell’art. 1373 del Cod. Civ. con preavviso di 60 giorni da inviare all’impresa aggiudicataria con lettera raccomandata.

Dalla data di efficacia del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Fondazione.

In caso di recesso da parte della Fondazione, l’impresa aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni

contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

In caso in cui l'impresa receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, la Fondazione oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio al secondo in graduatoria

ART. 11 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI

L'emissione delle fatture avrà cadenza trimestrale.

Il pagamento delle spettanze all'aggiudicatario verrà effettuato entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento delle fatture.

Il pagamento delle somme dovute avrà luogo mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi, a carico dell'aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dal presente disciplinare si risolve di diritto ai sensi dell'art. 9.

ART. 12– GESTIONE DEL SERVIZIO – STANDARD MINIMI RICHIESTI

L'impresa aggiudicataria dovrà avere una struttura organizzativa e della apparecchiature in grado di gestire, in tutte le sue fasi, un processo integrato di stampa: dalla ricezione dei files, alla preparazione del documento elettronico, alla stampa e al confezionamento del prodotto richiesto.

Dovrà essere in possesso di risorse strumentali e di macchinari che rispettino gli standards minimi previsti dalle normative vigenti e che in ogni caso garantiscano la conformità del prodotto finito alle caratteristiche richieste di volta in volta.

ART. 13 – TEMPI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

Al fine di garantire l'ottimale fruibilità del servizio, l'impresa aggiudicataria si impegna a realizzare il lavoro tipografico richiesto dalla Fondazione nel rispetto dei termini di volta in volta con essa concordati, in base alle esigenze del caso e comunque nel rispetto dei termini massimi sotto indicati.

Per gli ordinativi effettuati dalla Fondazione, l'aggiudicatario non potrà in ogni caso pretendere un termine di preavviso che sia palesemente superiore ai tempi tecnici necessari per la realizzazione del lavoro richiesto.

Si precisa che per le sotto indicate categorie i tempi di espletamento del servizio non potranno superare comunque i seguenti termini massimi, decorrenti dalla data di invio dell'ordine:

- volantini, locandine, manifesti: giorni lavorativi 5 (cinque)
- pieghevoli, opuscoli\brochure, blocchi: giorni lavorativi 10 (dieci)
- per tutti gli altri prodotti richiesti: giorni lavorativi 10 (dieci)
- per tutti gli altri prodotti eventualmente richiesti: giorni lavorativi da concordare caso per caso.

ART. 14 – ARCHIVIO FILE E FUSTELLE

Tutti i files elaborati e le fustelle resteranno di proprietà della Fondazione che potrà usarli a propria discrezione.

Tutto il materiale archiviato, sia esso digitale o fisico, nel caso di fustelle, sarà consegnato alla Fondazione al termine del contratto.

ART. 15 – DISTRIBUZIONE

L'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla consegna degli stampati, a propria cura e spesa, presso la sede della Fondazione.

ART. 16 – DIRITTI DI COPYRIGHT

La Fondazione ha i diritti di copyright dei disegni, dei file, di tutte le bozze grafiche proposte, comprese quelle scartate, di tutti i documenti stampati.

Pertanto ad essa spetta ogni diritto di sfruttamento degli stessi, ai sensi della normativa in materia. Senza l'autorizzazione dell'la Fondazione l'appaltatore non può usare in alcun modo e altrimenti i documenti ed i file prodotti né concedere a terzi l'accesso ad essi, alle loro bozze di stampa ed ai relativi originali.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

Eventuali controversie inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporre in via transittiva saranno definite al foro di Velletri.

ART. 18 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché alle altre norme applicabili in materia.

Per accettazione (data, timbro e firma del legale rappresentate della ditta)

Data _____